



COMUNE DI MARANZANA

Via Giacomo Bove, 36

Tel. 0141 77931 - Fax 0141 777404

e-mail: maranzana@ruparpiemonte.it

partiva I.V.A. : 00825020050 codice fiscale: 82002490058

ORDINANZA n° 4

prot. n ° 762

Maranzana, li 20 settembre 2024

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE COMUNALE E INTERPODERALI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI FONDI FRONTISTI LA SEDE STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA PER L'UTENZA SULLA VIABILITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- conseguentemente allo stato di abbandono in cui versano i terreni boscati e gli ex coltivi posti a margine delle strade comunali e interpoderali, si verificano sempre più frequentemente ripetuti casi di invasione dello spazio stradale da rami, arbusti sporgenti;
- detto fenomeno è comune e si estende indifferentemente lungo tutta la viabilità pubblica comunale e interpoderales, creando uno stato di pericolosità per il transito degli autoveicoli e dei pedoni;
- detta situazione comporta oltre che ad un immediato rischio per l'incolumità dei cittadini anche il pericolo di blocco stradale per possibili cadute di rami ed alberi, con conseguenti disagi per la sicurezza dei cittadini;
- con gli ultimi eventi meteorologici, piogge particolarmente abbondanti, la presenza di alberature lungo le scarpate sovrastanti la sede viaria, ha accelerato fenomeni di dissesto idrogeologico, dando origine al franamento di materiali terrosi sulla sottostante carreggiata;

Tenuto conto che:

- la ormai annosa mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature, da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l'incolumità, nonché danno diretto alla proprietà pubblica sede e pavimentazione stradale;

Considerato che:

- detta situazione di pericolo è dovuta anche alla negligenza dei proprietari dei fondi, non può essere procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra;
- sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l'adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali, l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza, mediante taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose dal lato a monte e a valle delle banchine stradali, come disposto dall'art. 29 commi 8,9 e 10 del vigente Regolamento di Polizia Rurale;

Visti:

- il D. Lgs. 285/1992, Nuovo Codice della Strada;

- il Regolamento di attuazione del Codice della strada DPR.n.495/1992 e le loro successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 892 - 893 del Codice civile;
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Considerato:

- che per l'urgenza di provvedere all'adozione dei provvedimenti di messa in sicurezza, non è possibile dare comunicazione a tutti gli interessati dell'inizio del procedimento di cui trattasi, così come disposto dall'art.7 - 8 della Legge n.241/1990 bensì verrà data la massima diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

ORDINA

- a tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni che confinano con le **strade comunali e interpoderali comunque denominate, di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei fondi entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, **mediante:**

l'abbattimento di tutte le alberature ed arbusti che incombono sui tracciati stradali, la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata purché radicati entro metri 4 dal ciglio stradale.

AVVERTENDO

che trascorso infruttuosamente detto termine l'Ente si riserva:

- di procedere d'ufficio a comminare la sanzione prevista, ai sensi dell'art. 37 del regolamento di polizia rurale, nei confronti dei frontisti inadempienti nel rispetto delle norme e delle sanzioni previste da Leggi e/o Regolamenti che disciplinano la materia specifica;
- di effettuare a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo all'abbattimento non ancora effettuato, in tale caso le spese sostenute saranno addebitate ai proprietari;
- prevenire la caduta materiali sulla strada, altresì realizzando ove occorrono le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- **adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento** e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi segnalando opportunamente la presenza di cantiere o stoccaggio di materiale su sedime stradale a norma del C.d.S.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno quindi in deroga, come previsto dalla presente ordinanza, al regolamento del C.F.S.

STABILISCE

che la presente ordinanza **non è applicabile:**

- alle piante monumentali censite (a patto che non insistano sulla viabilità in quanto sporgenti come branca potenzialmente pericolosa o come albero con eccessiva pendenza e quindi palesemente instabile).
- alle piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi misure superiori a cm. 30 di diametro, purché non siano strutturalmente instabili: pendenti, secche, con evidenti segni di degradazione a carico del legno (carie) del tronco o delle branche principali.

Quercus spp.	querce
Fagus sylvatica	faggio
Acer spp.	aceri
Tilia spp.	tigli
Ulmus campestris	olmi
Fraxinus excelsior	frassino maggiore
Castanea sativa	castagno
Juglans regia	noce
Prunus avium spp.	ciliegio
Carpinus spp.	carpino
Alnus glutinosa	ontano

2) **alle piante di diametro maggiore di 20 centimetri per:**

Cupressus sempervirens **cipresso comune**

3) **alle piante di diametro maggiore di 10 centimetri per:**

Taxus baccata **tasso**

Le esclusioni di cui sopra operano ove le stesse piante non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da comprometterne la staticità.

La presente ordinanza **non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi ordinati** per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel pieno rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art 142,c.1, lett.g. D.Lgs 42/2004.

FA DIVIETO

A tutti i proprietari di terreni frontisti le strade comunali e interpoderali di procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata, di mt. 4,00 per gli arbusti e di mt. 10,00 per le piante di alto fusto. (art. 16, comma 1 e 4 C.d.S. - fuori centro abitato, art. 18 commi 4-5 e 6 C.d.S. - in centro abitato).

DISPONE

che

- il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Maranzana, venga reso noto, alla Prefettura di Asti, alle forze dell'ordine;
- il personale della Polizia Municipale, tutti gli altri soggetti abilitati all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell' Art. 12 del D.L. 285/92, nonché agli Agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

RENDE NOTO

che

- **il Responsabile del procedimento** è il geom. Bottero Carluccio, tecnico del Comune di Maranzana.
- nei confronti del presente provvedimento è possibile da parte degli interessati, fare **ricorso entro 60 gg. al T.A.R. Piemonte, ed entro 120 gg. al Capo dello Stato**
- i termini indicati nella presente Ordinanza **decorrono dopo 10 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.**

Dalla Residenza Municipale, addì 20/9/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Bottero geom. Carluccio)